

HORST ENZENSBERGER

ROBERTO IL GUISCARDO:
DOCUMENTI E CANCELLERIA

Estratto da: Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno



CONGEDO EDITORE

Galatina 1990

ROBERTO IL GUISCARDO: DOCUMENTI E CANCELLERIA *

Ai conquistatori normanni, provenienti da un mondo di diversa cultura giuridica e scrittoria, l'alternativa tra l'imporre anche nel documento forme ad essi peculiari — nei limiti almeno in cui ne avessero personalmente la possibilità — o l'assumere forme e moduli già esistenti nell'Italia meridionale longobarda, ciò che presupponeva la collaborazione anche di elementi locali¹.

L'assunzione di strutture di potere preesistenti sotto un nuovo vertice monarchico e l'assegnazione di posizioni direttive di tipo feudale nell'ambito, comunque ristretto, del ceto nobiliare normanno, possono venire giustamente considerate come la caratteristica comune a tutte le fondazioni politiche normanne. Ciò vale anche per l'Italia meridionale: dalla creazione della contea normanna di Aversa, nel 1046, — ad opera di Roberto il Guiscardo di Salerno stessa, al cui ultimo principe, Gisulfo, il conquistatore era per altro unito da vincoli di parentela: ciò che porterà, l'anno successivo, all'intervento nella successione beneventana². I normanni sapevano bene come trarre politicamente profitto da rivendicazioni papali di antica data. Anche arabi e greci vengono inseriti nel loro stato, ciò che d'altronde pre-

1076

* I diplomi di Roberto vengono citati secondo l'edizione di L.R. MENAGER, *Recueil des Actes des Ducs normands d'Italie* [1046 - 1127]. *Le premiers ducs* (1046 - 1087), Bari 1980 [Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e monografie, 45], indicandoli con M. e numero + contrasegna i falsi.

¹ Qui intendiamo riferirci principalmente ai documenti latini; in greco per Roberto il Guiscardo è tradito assai poco e ne accenneremo solo marginalmente, tanto più che di nessun documento greco ci è giunto il testo originale. Documenti sicuramente greci erano i deperditi M.19 per Cassano del 6575, M.VII-IX per S. Maria di Macchia, M.XV per Rossano; probabilmente greci erano i deperditi M.V per Carbone e M.III per S. Nicola A Bari. In versione latina ci è tradito il testo di M.17 per Tropea del novembre 1066 e M.21 del giugno 1070 per S. Filippo di Terrati. Quest'ultimo non è più considerato una traduzione dal greco dal MENAGER, l'inizio *Hoc sigillum fecit* e la datazione secondo l'era bizantina consigliano però prudenza nell'accogliere questo giudizio.

² Cfr. L.V. HEINEMANN, *Geschichte der Normannen in Unteritalien und Sizilien I*, Leipzig 1894 (rist. Aalen 1969); E. PONTIERI, *La dinamica interna della storia del principato longobardo di Salerno*, in «Rivista di Studi Salernitani» I (1968) pp. 69-105; H. HOFFMANN, *Die Anfänge der Normannen in Süditalien*, in «Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken», XLIX (1969), pp. 95-144; H. ENZENSBERGER, *Unteritalien seit 774*, in «Handbuch der europäischen Geschichte» I, Stuttgart 1976, pp. 784-804.

suppone in questi gruppi etnici una disponibilità alla cooperazione che è senz'altro, per molti aspetti, documentabile³. La continuità dei diversi ambiti giurisdizionali fino all'età di Federico II ed il riconoscimento di tali diritti personali (romano-longobardo, bizantino, franco-normanno, ecc.) da parte della corona⁴, come pure la realtà di un plurilinguismo secolare⁵, devono necessariamente avere lasciato tracce anche nell'ambito della pubblica amministrazione dei sovrani normanni e di quel prodotto scritto che sono i documenti.

Cancelleria e personale di cancelleria

Se si parla di cancelleria per l'età di Roberto il Guiscardo — o addirittura di cancelleria del ducato di Puglia — bisogna subito precisare che adottiamo, per comodità d'analisi ed esposizione, un concetto convenzionale, che non autorizza in nessun caso a presupporre personale numeroso, nè tantomeno una gestione amministrativa anche parzialmente organizzata⁶. Gli stati longobardi coevi appaiono qui assai meglio organizzati⁷, e non è certo un caso che un notaio fisso, documentabile per la prima volta nel luglio del 1079⁸, compaia soltanto dopo la conquista di Salerno; ancor meno casuale mi sembra il fatto che il nome di questo notaio, Urso, non sia proprio espressione di pura razza normanna, ma si richiami piuttosto a un'origine suditaliana longobarda⁹. Ciò significa, a mio parere, da un lato che il ceto sia pure ristretto della burocrazia longobarda fu in grado di adeguarsi ai mutamenti politici — e mi sia consentito di osservare che il funzionario di cancelleria senz'altro più importante ed influente del regno normanno, Matteo, provie-

³ Cfr. V.V. FALKENHAUSEN, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in «Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo», a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977, pp. 321-377.

⁴ Cfr. H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II.*, Köln-Wien 1975 (Studien und Quellen zue Welt Kaiser Friedrichs II., 3) pp. 29-57.

⁵ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Südtalien*, in «Italien im Mittelalter. Berichte von A. Haverkamp und H. Enzensberger», München 1980 (Historische Zeitschrift. Sonderheft 7) pp. 363-368 con bibliografia; A. VARVARO, *Storia e lingua in Sicilia*, I, Palermo 1982.

⁶ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Bemerkungen zu Kanzlei und Urkunden Robert Guiskards*, in «Roberto il Guiscardo e il suo tempo», Roma 1975, (Centro di studi normanno-svevi. Atti 1), pp. 107-113; ID., *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens, kallam «unz 1971 (Münchener Historische Studien, Abt. Geschichtliche Hilfswissenschaften, 9)*, pp. 40-42.

⁷ Cfr. K. VOIGT, *Beiträge zue Diplomatie der langobardischen Fürsten von Benevent, Capua und Salerno*, Diss. phil. Göttingen 1902; R. POUPARDIN, *Étude sur la diplomatie des princes lombards de Bénévent, de Capoue et de Salerne*, in «Melanges d'archéologie et d'histoire», XXI (1901), pp. 117-180; ID., *Étude sur les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie méridionale*, Paris 1907.

⁸ M.27.

⁹ Basta sfogliare per esempio gli indici del Codex diplomaticus Cavensis; cfr. MAGISTRALE op. cit., (infra. nota 87) pp. 541 s.; HOUBEN, op. cit., (infra nota 58), p. 115.

ne anch'egli da Salerno e da famiglia non normanna¹⁰ —, dall'altro che i sovrani normanni — qui in particolare Roberto il Guiscardo — probabilmente non disponevano al loro seguito di candidati con adeguata qualificazione. Particolarmente significativa fu l'assunzione fin dal principio del modello longobardo nel principato normanno di Capua, come ad esempio l'Invocatio nella forma longobarda¹¹, che più tardi entrerà a far parte integrante del diploma reale normanno¹².

Sotto Roberto il Guiscardo invece l'influenza dei modelli longobardi non compare subito. Il più antico dei documenti trasmessici nel testo integrale è del 1062¹³ e tradisce con chiarezza in diversi elementi il modello normanno coevo: nella datazione, nella *sanctio* con *anathema maranatha*, ma soprattutto per l'assenza di una formula dello scrittore, inconsueta appunto nei diplomi ducali della Normandia¹⁴. Così lo scrittore di questa donazione per Roberto di Grandmesnil, allora abate di S. Eufemia (Lamezia), rimane anonimo, ma possiamo a buon diritto ritenerlo un chierico normanno, sicchè il rinvio di L.R. Ménager¹⁵ a quel *Berengarius, Ernaldi filius, scriptor praecipuus*, ricordato da Orderico Vitalis¹⁶, uno dei nove monaci di St. Evroul che avevano seguito nell'esilio calabrese l'abate Roberto, è senz'altro di grande interesse. Se quel Johannes, *notario nostro Franconique filio*, documentato nel 1065 e 1067 si possa far rientrare nel seguito franco o francese del duca è questione incerta¹⁷.

Franco (o Francus) è nome attestato, se pure non con frequenza, nell'Italia meridionale prenormanna e sotto il profilo stilistico l'opera di Johannes non si distingue da quella dei notai meridionali del tempo. A Troia infatti, dove furono emessi questi due diplomi del Guiscardo, troviamo attestato un notaio omonimo tra il 1045 e il 1078¹⁸.

¹⁰ Cfr. ENZENSBERGER, Beiträge cit. pp. 54-57; ID., *Il documento regio come strumento del potere*, in «Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi», Bari 1981 (Centro di studi normanno-svevi. Atti 4), pp. 120-123.

¹¹ Cfr. W. ERBEN, *Die Kaiser-und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien*, München-Berlin 1907 (rist. 1967) pp. 307 s.; ENZENSBERGER, Beiträge cit. pp. 45 ss.; C. BRÜHL, *Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im. 8 Jh.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» LI (1972) pp. 1-92: 25, 52, 72, H. ZIEGLINSKI, *Studien zu den spoletinischen «Privaturkunden» des. 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestem Farfense*, Tübingen 1972 (Bibliothek des deutschen Historischen Instituts in Rom, 39) pp. 142-145.

¹² Cfr. K.A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige*, Innsbruck 1902 (rist. Aalen 1962) pp. 243-246; C. BRÜHL, *Diplomi e cancellerie di Ruggero II*, Palermo 1983, pp. 65 s.

¹³ M.11 per S. Eufemia Lamezia.

¹⁴ Cfr. M. FAUROUX, *Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066*, Caen 1961, p. 63; ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. p. 108.

¹⁵ MÉNAGER, *Recueil* cit. p. 41.

¹⁶ Ordericus Vitalis, *Historia ecclesiastica III*; 5, ed. A. Le Prévost, vol. II, Paris 18..., p. 85. Berengarius diventerà più tardi abate di Venosa, cfr. HOUBEN, *op. cit.* (*intra nota* 58) pp. 29 ss., 118.

¹⁷ M.14 per S. Sofia di Benevento; M.18 per Torremaggiore.

¹⁸ T. LECCISOTTI, *I registri dell'archivio*, Vol. VI Roma 1971 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 74), nn. 59 (1045), 63 (1064), 64 (1068), 65 (1078). MÉNAGER, pur citando alcuni di questi documenti, non si accorge dell'omonimia del notaio.

Nel semplice diploma per Melfi del 1076¹⁹ non troviamo menzione dello scrittore; nel 1077 un altro Johannes scrive un diploma per S. Sofia di Benevento²⁰. La serie dei nove diplomi scritti da *Urso* tra il luglio 1079 e il maggio 1081²¹ è interrotta soltanto, nell'ottobre del 1080, da un diploma per Salerno²² steso da un certo Johannes, probabilmente un aiuto di Urso, alla cui mano dobbiamo gli altri tre diplomi traditi sotto la stessa data: due per Montecassino²³, il terzo ancora omonimo attestato tra il 1100 e il 1124²⁴ come notaio capo della cancelleria del ducato di Puglia²⁵.

Rimango in dubbio se la menzione dell'eletto di Reggio, Guglielmo che ricorre nelle tre redazioni della donazione di Roberto il Guiscardo a S. Lorenzo di Aversa²⁶, vada considerata come una delle parti autentiche di questo falso e se Guglielmo sia quindi da includere tra gli scrittori di diplomi del duca normanno. Se la carriera ecclesiastica di un notaio non era in questo periodo nulla di inconsueto oltralpe²⁷, per l'Italia meridionale invece si tratta, a mio parere, di un caso abbastanza isolato, benché sotto Ruggero I di Sicilia e nei primi anni di Ruggero II, chierici siano attestati come attivi nella cancelleria²⁸. Nell'agosto del 1086 incontriamo la sottoscrizione di G. (*Guillelmus*) *Regiensis archiepiscopus* in tre diplomi del successore del Guiscardo, Ruggero Borsa²⁹, una volta per altro con la sigla W. (*Willelmus*) per G. e l'aggiunta *huic donationi interfui*³⁰. All'esame paleografico la mano risulta identica e di conseguenza la sottoscrizione dovrebbe essere autografa nonostante le differenti sigle, che non riesco a spiegarli, tanto più che si tratta di diplomi emessi alla stessa data. Una corrispondenza con la scrittura della redazione I della donazione di S. Lorenzo di Aversa³¹ che nei suoi caratteri estrinseci più si avvicina a un originale e che, anche contenutisticamente, suscita meno perplessità, è da escludere, anche in considerazione del minimo intervallo temporale che rende assai improbabile un'evoluzione profonda della scrittura. Lettere caratteristiche come ad esempio g, a, r, s (lunga), la maiuscola E, la legatura st, il trattino

¹⁹ M.23.

²⁰ M.26. Il notaio segue lo stile del documento privato, e si definisce *clericus et notarius*.

²¹ M.27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39.

²² M.35.

²³ M.36, 37.

²⁴ M.34.

²⁵ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit., pp. 43 s., 94.

²⁶ M.40, I-III.

²⁷ Cfr. H. BRESSLAU, *Handbuch der Unkundenlehre* I, terza ediz., Berlin 1958, pp. 452 s., 456 s., 480 s., 502 s., 509 s., 511 s.

²⁸ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Cancelleria e documentazione sotto Ruggero I*, in «Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno», Roma 1977 (Centro di Studi normanno-svevi. Atti 2) pp. 15-23: 16 s.; Id., *Beiträge*, cit. pp. 39, 47, 50, 52; BRÜHL, *Diplomi e cancelleria* cit. pp. 30 ss., 43.

²⁹ M.52, 53, entrambi per Cava. M.53 è riprodotto da MÈNAGER.

³⁰ M.54 per la cattedrale di Palermo.

³¹ M.40 I. Il MÈNAGER ha riprodotto soltanto le redazioni II e III nell'appendice delle tavole, sulla base di fotografie eseguite dal SALOMON; le leggende delle tavole son però state scambiate.

abbreviativo obbligano a concludere che il documento M. 40/I e le tre sottoscrizioni non sono della stessa mano. D'altra parte voler supporre che un vescovo, che soltanto quattro anni prima — e già come eletto — era attivo quale scrittore di documenti, facesse poi apporre da un altro (cappellano o notaio) la propria firma con la formula soggettiva, mi sembra ipotesi quanto meno forzata. Con ciò tuttavia non s'intende escludere a priori l'utilizzazione, per Aversa, di un modello autentico, che contenesse il nome dell'allora eletto di Reggio. Per la controversia politico-ecclesiastica sull'assegnazione al rito latino dell'arcivescovado di Reggio, il cui ultimo vescovo greco Basilio, consacrato nel 1078 dal patriarca di Costantinopoli, non aveva potuto prender possesso del suo vescovato, la storia della cancelleria non offre alcun contributo decisivo³². Resta tuttavia da considerare che le trattative con Gregorio VII relative alla consacrazione dell'eletto Arnolfo di Mileto, e la sua eventuale dipendenza da Reggio, furono condotte da Ruggero I di Sicilia e di conseguenza un'influenza del conte di Sicilia è piuttosto probabile, sicchè la presenza dell'arcivescovo di Reggio a Palermo desterebbe meno sorpresa che la provenienza del candidato dalla corte del duca di Puglia³³.

Nel diploma per Montecassino dell'ottobre 1082, tradito nel registro di Pietro Diacono³⁴, compare come notaio il medico e suddiacono della chiesa di Salerno Petrus (Borda), che incontriamo nuovamente nel 1086 sotto Sikelgaita e Ruggero Borsa³⁵.

Se questo Pietro sia identico al Petrus *clericus* degli ultimi due diplomi del Guiscardo, entrambi emessi per Bari e la cui tradizione non è esente da sospetti³⁶, non è possibile, sulla base del materiale disponibile, stabilire con sicurezza. Il dettato mostra una certa concordanza tra M.44 e M.45 (per es. *diabolo instigante* nella *sanctio*), col M.42, invece, non ci sono quasi punti di contatto. Ciò non esclude tuttavia l'utilizzazione anche di un diploma scritto da Pietro il medico. E comunque tutta una serie di problemi critici relativi ai più antichi diplomi ducali resta tuttora aperta. Anche i giudizi parzialmente riveduti del Ménager — che ritiene ora autentici alcuni dei diplomi in precedenza giudicati falsi, senza tuttavia che la revisione si basi sempre su motivazioni approfondite³⁷ — hanno contribuito solo li-

³² Cfr. MÈNAGER, *Recueil* p. 129 nota 4; D. STIERNON, *Basile de Reggio, le dernier métropolit grec de Calabre*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 18 (1964) pp. 189-226; ID., *Le cardinaliacre Roger et les achevêques Rangier et Roger de Reggio Calabria*, in «Rivista» cit. 19 (1965) pp. 1-20; P. HERDE, *Il papato e la chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in «La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo» vol. I, Padova 1973 (Italia Sacra, 20) pp. 213-255: 220 s.; D. GIRGENSOHN, *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in «La chiesa greca», cit. pp. 25-43: 33.

³³ Cfr. GIRGENSOHN, op. cit., p. 42; ID., *Italia pontificia*, vol. X, Zurigo 1975, pp. 20, 136 ss.

³⁴ M.42.

³⁵ M.47 per Bari, M.48 per Montecassino.

³⁶ M.44, 45.

³⁷ A proposito di M.12, 21, 35, 41, 44, 45, 46, 61. *L'introduction critique* a cui si fa riferimento non è ancora stata pubblicata.

mitatamente a fare chiarezza. Su Pietro il medico, della cui origine nazionale il nome non ci dice nulla, si può ancora osservare che il suo grado di *subdiaconus sancte Salernitane ecclesie* indica, a mio parere, uno stretto legame tra formazione medica e scuola della cattedrale³⁸. Ancora accanto a Pietro, nel marzo del 1086, compare come notaio un altro longobardo, Grimoaldo, che posso documentare fino al 1101 come notaio di Ruggero Borsa e a cui fino al 1089 fu affidato il peso di tutta l'attività della cancelleria³⁹.

Ma con ciò abbiamo già superato i limiti cronologici dell'età del Guiscardo e non possiamo più, in questa sede, dilungarci sulla successiva evoluzione⁴⁰.

Caratteri intrinseci dei diplomi

Qualora esenti da sospetti di Roberto il Guiscardo si aprono con una *invocatio*, sia simbolica, in forma di una semplice croce generalmente latina — forme più fortemente ornamentali compaiono soltanto in falsi⁴¹ — sia anche come invocazione verbale. In tal caso, tuttavia, non fu la versione longobarda suditaliana del *Deus ac Salvator* ad imporsi, quella stessa che più tardi attraverso la cancelleria dei principi di Capua avrebbe finito col determinare lo stile del diploma reale⁴², bensì la forma più generalmente europea e diffusa soprattutto oltralpe: *In nomine sancte et individue trinitatis*⁴³. Bisogna però osservare che anche Gisulfo II, l'ultimo principe longobardo di Salerno, in deroga all'uso dei suoi predecessori, fece adottare nei suoi diplomi quest'ultima versione⁴⁴. La tradizione franco-normanna e l'uso in atto nella cancelleria salernitana di allora, a cui si ispirò il notaio Urso, venivano in questo caso a coincidere. Tale regola si affermò nella cancelleria dei duchi di Puglia fino alla fine della dinastia, e deroghe ad essa si incontrano soltanto in diplomi, sospetti: così la versione *Dei et Salvatoris* nei documenti per Bari⁴⁵ ed ancora nel 1087 in una sentenza di tribunale⁴⁶ dettata per altro dal notaio Grimoaldo. I documenti per Matina⁴⁷, che sono privi di *Invocatio* e presentano una datazione iniziale, non sono

³⁸ ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. p. 112; ID., *Beiträge* cit., pp. 41 s.

³⁹ M.46, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61; cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. p. 42 M.56 che menziona Landulfo è un falso, cfr. ID., *Beiträge* cit. pp. 42 s.

⁴⁰ La raccolta del *Ménager* comprende anche i documenti dei primi anni di Ruggero Borsa fino al 1087; sulla cancelleria ducale pugliese cfr. F. CHALANDON, *La diplomatie des Normands de Sicile et d'Italie méridionale*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire» XX (1900) pp. 155-197: *passim*; ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 40-44.

⁴¹ p. es. M.40 II-III.

⁴² Cfr. supra p. 00 con note 11 e 12.

⁴³ Cfr. ERBEN, op. cit. pp. 307 s.; ENZENSBERGER, *Cancellaria* cit. p. 19.

⁴⁴ Cfr. CHALANDON, *Diplomatique* cit., p. 195.

⁴⁵ M.44, 45.

⁴⁶ M.58.

⁴⁷ M. 15, 16.

conformi all'uso cancelleresco e pertanto sospetti. Anche il M.41 per Bari del 1082, nonostante il cambiamento d'opinione del Ménager, non può assolutamente, in questa forma, ritenersi autentico: esso manca totalmente di *Invocatio* e inizia con una *Arenga*⁴⁸. *In nomine domini* (eventualmente completato da *nostri Jesu Christi*) compare in diplomi precedenti ad Urso, a partire dal quale l'uso si stabilizza, sempre prescindendo dal falso datato 1082 per S. Lorenzo di Aversa⁴⁹.

Intitulatio

Se nei diplomi più antichi del Guiscardo la menzione dell'autore coi suoi titoli non segue sempre immediatamente all'*Invocatio* — essa può essere in tal caso legata alla *Narratio* o alla *Dispositio* — a partire da Urso, con la creazione di una cancelleria, si impone anche l'uso di indicare asinteticamente dopo l'*invocatio* il duca col suo titolo. Per Urso potrebbe qui essere stato determinato il modello del diploma principesco longobardo, che egli tuttavia non segue nella sua veste grafica⁵⁰.

Infatti, se prescindiamo dai diplomi sospetti per Matina, soltanto con Petrus Borda e Grimoaldo la scrittura ornamentale fa il suo ingresso nel diploma ducale nella prima riga.

Per i primi anni, inoltre, manchiamo di originali che consentono l'analisi della scrittura. In relazione al tenore del titolo, invece, disponiamo di una base di materiale più vasta, perchè anche le numerose notizie dalla tradizione di Venosa riportano di regola il titolo del duca, ciò che probabilmente si deve far risalire agli interessi storico-genealogici degli excerptisti⁵¹. Nel titolo si riflette in primo luogo il programma politico che, in occasione dell'infedazione di Roberto da parte di papa Nicolò II nell'anno 1059, era stato formulato nel preambolo del giuramento di fedeltà e nell'obbligazione: *Ego Robertus Dei gratia et sancti Petri dux Apulie et Calabriae utroque subveniente futurus Siciliae...*⁵². Il materiale diplomatico a disposizione non risolve qui la controversia se l'acclamazione a duca a Reggio abbia avuto luogo prima dell'infedazione nel 1059 o successivamente ad essa nel 1060⁵³. La formula di legittimazione che leggiamo nei documenti non

⁴⁸ M.41. Rimane valido, a mio parere, il giudizio equilibrato di R. SALOMON, *Studien sur normannisch-italienischen Diplomatie: Die Herzogsurkunden für Bari*, Diss. Berlin 1907, pp. 10-14.

⁴⁹ M.14, 18, 26. Aversa: M.40, I e II, in III e aggiunto *dei eterni*.

⁵⁰ Infatti, se prescindiamo dai diplomi sospetti per Matina: M.15, 16, soltanto con Petrus Borda e Grimoaldo la scrittura ornamentale fa il suo ingresso nel diploma ducale nella prima riga.

⁵¹ M.4, 5, 8, 9, 13, 22, 25, 57. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 27-31; J. HERKLOTZ, *Il Chronicon Venusinum nella tradizione di Eustachio Caracciolo*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XXXVIII (1984), pp. 405-427.

⁵² M.6-7.

⁵³ Cfr. J. DEÉR, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lebensrechtlichen und Kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln-Wien 1972 (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II.,

ne fa alcun cenno. D'altra parte in essa — nei limiti almeno in cui tale formula è presente o tradita — non si tiene conto neppure dell'aiuto della Chiesa (vale a dire di S. Pietro): fatto che a mio parere, si presta, sia pure con cautela, ad un'interrogazione politica, non meno che la soppressione, già prima della conquista della Sicilia, del programmatico «*futurus*»⁵⁴.

Come titolo troviamo quindi, tra il 1060 e il 1076, *dux Apulie, Calabriae atque Siciliae*, con occasionali varianti nella successione degli elementi⁵⁵. Da notare per altro che in notizie provenienti dall'archivio di Venosa compare ancora il termine *Italia* prima di *Apulia*⁵⁶. *Italia* per *Apulia* potrebbe spiegarsi come influenza della lingua amministrativa bizantina. Di quattro territori come a Venosa, si parla anche in Guglielmo di Puglia a proposito della designazione di Ruggero come successore da parte di Roberto: *Ius proprium Latii (i.e. Italiae) totius et Apula quaeque cum Calabria Sicilia dux dat habenda Rogero*⁵⁷. Rimane aperto il problema di che cosa si debba qui intendere concretamente con *Italia*. Si tratta cioè di territori, non appartenenti alla Puglia ma già conquistati, della Campania e del Principato, o si vuole fare riferimento anche alle rivendicazioni su Capua⁵⁸? In due diplomi del notaio *Johannes filius Franconi*, l'uno per S. Sofia di Benevento del 1065⁵⁹, l'altro per Torremaggiore del 1067⁶⁰, incontriamo nella datazione *Italiae* nel posto di *Apulie*, ed esattamente nell'indicazione degli anni di regno del duca qui definito *comes et dux*. Nella parte narrativa troviamo poi nel primo caso soltanto *dux*, nel secondo *comes et dux*, entrambe le volte senza ulteriori attributi. Questi elementi dei due diplomi sono in ogni caso da considerare come espressione autentica e non sospetta del dettato. Nella notizia di fondazione di Matina dell'anno 1065, che non è certa-

1) pp. 113 s.; H. HOFFMANN, *Longobarden, Normannen, Päpste. Zum Legitimitätsproblem in Unteritalien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» LVIII (1978), pp. 137-180: 141 s. M.5 però, databile 1057-1059, presenta come titolo *inclitus comes et dux Apulie et Calabriae*. L'autenticità di questa notizia sconvolgerebbe tutta la discussione.

⁵⁴ Cfr. DÉER, op. cit., p. 115; Palermo cadde nel 1072 in mano ai Normanni.

⁵⁵ M.8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25. La notizia frammentaria M.4 nomina *dux Robertus* senza specifica già per il 1057, M.5, sempre per Venosa unisce *comes et dux*. Non ne fa alcun cenno C.G. MOR, *Il valore giuridico del titolo «dux Apuliae»*, in «Roberto il Guiscardo e il suo tempo», Roma 1975 (Centro di studi normanno-svevi. Atti, 1) pp. 215-223.

⁵⁶ M.8, 9, 13; non più invece nei M.22 del 1074 e M.25 del 1076.

⁵⁷ GUILLAUME DE POUILLE, *La Geste de Robert Guiscard*, ed M. Mathieu, Palermo 1961 (Ist. Sic. di Studi Bizantini e Neellenici. Testi e Monumenti. Testi, 4) p. 214. Cfr. anche MOR, op. cit. pp. 220, 222 s.

⁵⁸ Il titolo con quattro territori è comunque attestato soltanto dal 1080 al 1063, sempre tenendo conto della scarsità della documentazione in nostro possesso. Nel necrologio di Venosa troviamo *Robertus dux Apuliae*: H. HOUBEN, *Il «libro del Capitolo» del monastero della SS. Trinità di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza del Mezzogiorno normanno*, Galatina 1984 (Università degli studi di Lecce. Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali. Materiali e documenti, 1) pp. 86, 132 s. Sul valore semantico di «Italia» cfr. FALKENHAUSEN, *Dominazione cit. (infra nota 99)* p. 48; ZIELINSKI, *Königstitel cit. (infra nota 74)*, p. 169 s., 173.

⁵⁹ M.14.

⁶⁰ M.18. Anche Dep. XI per S. Stefano di Monopoli doveva contenere questa forma del titolo: *privilegium domini Roberti serenissimi ducis Italiae, Siciliae, Calabriae*.

mente prodotto della cancelleria, *comes* viene inserito in rudimentale prosa ritmica nel titolo del duca di cui si menziona la presenza: *in presentia domini Roberti ducis Calabriae ac Siciliae, Apulie quoque comite*⁶¹.

Dux senza ulteriori attributi, attestato per la prima volta nel 1076, diventa poi con Urso il titolo consueto del duca nella *intitulatio* dei diplomi dei duchi di Puglia, accompagnato dall'impiego della formula di legittimazione *divina favente clementia*, che è già attestata isolatamente anche in precedenza⁶². In diplomi autentici il titolo tripartito non compare più dopo il 1076⁶³, lo incontriamo ancora solamente nell'atto di infeudazione del 1080, redatto però dalla cancelleria papale e naturalmente con omissione dell'ormai superato *utroque subveniente futurus*⁶⁴.

Io sarei tentato di vedere nella soppressione della forma tripartita una misura politica, eventualmente contro resistenze in Sicilia. Ma soprattutto considero l'introduzione del titolo di *dux* senza descrizione territoriale — che in relazione a tutto il contesto europeo coevo è un passo indietro — una mossa politico «diplomata» addirittura geniale. Poiché tale titolo si presta ora a qualunque definizione o completamento territoriale, per esempio ad una violazione ideologica di Capua, consente altresì di includere Salerno, nel frattempo conquistata, e non sposta in nulla la prospettiva adriatico bizantina. L'esperimento del notaio Urso, che in due diplomi per Cava del luglio 1079 e dell'agosto 1080 tentò di descrivere il dominio del Guiscardo inserendo nel titolo un elenco dei gruppi etnici dominati, non fu di durata⁶⁵. Dal punto di vista storico politico il titolo era certamente corretto, ma, propagandisticamente, troppo poco pregnante, tanto più che ancora riflesso di un concetto di sovranità su gruppi di persone già allora sostituito quasi dovunque dalla definizione della sovranità territoriale⁶⁶. Da modello servì certamente la struttura del titolo dei principi longobardi — i Longobardi mancano tuttavia alla serie, al loro posto vengono nominati Salernitani, Amalfitani e Sorrentini (che già nel 1080 nuovamente scompaiono): *R. divina favente clementia Normannorum, Salernitanorum, Amalfitanorum, Surrentinorum, Apulinsium, Calabriensium atque Siculorum dux*⁶⁷. Il Déer considerò questo titolo quasi come una aperta dichiarazio-

⁶¹ M.15, nella versione M.16 *comes* manca, la sottoscrizione del duca suona: + EGO ROBE(RTUS *Dux*).

⁶² M.23 per Melfi senza indicazione dello scrittore; M.26 per S. Sofia di Benevento del 1077; M.28, 31, 34, 36, 37, 38, 39 sono scritti da Urso, M.35 dal suo T. Johannes; M.32 manca della formula dello scrittore. Sulla formula di legittimazione cfr. DÉER, op. cit. pp. 117 s.; HOFFMAN, *Legitimitatis problem* cit. pp. 152-155.

⁶³ M.40, 44 e 45 sono spurii.

⁶⁴ M.29-30.

⁶⁵ M.27, 33.

⁶⁶ Cfr. ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. pp. 112 s.

⁶⁷ M.27. Sui titoli longobardi cfr. E. GARMS-CORNIDES, *Die langobardischen Fürstentitel (774-1077)*, in «Intitulatio II. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert. Hg. von HERWIG WOLFRAM, Wien-Köln-Graz 1973 (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband XXIV) pp. 341-452: 412 ss., 423 ss.

ne nelle polemiche con papa Gregorio VII sulla legittimità delle conquiste di Roberto, polemiche che si riflettono anche nel giuramento di vassallaggio del 1080: *excepta... Salerno atque Amalfi, unde adhuc facta non est definitio*⁶⁸. I nomi delle popolazioni dominate sono poi nuovamente scomparsi dal titolo, si è mantenuto invece l'uso di scrivere il nome abbreviandolo semplicemente con l'iniziale R., nonchè la formula di legittimazione. Soltanto sotto il figlio e successore di Roberto si giunse ad un'ulteriore evoluzione del titolo, in seguito alla contraversia col fratellastro Boemondo che, non più disposto dopo la morte del padre a riconoscere la designazione, contesta ora la sovranità a Ruggero. in un primo tempo nei diplomi Sikelgaita compare come *dux(!)* insieme al figlio, conseguenza forse di un compromesso mediato da Ruggero di sicilia⁶⁹. Nel maggio del 1086 sembra essere stato raggiunto un accordo che consente a Boemondo di sottoscrivere come testimonia i diplomi del fratellastro, mentre Ruggero a sua volta amplia il titolo con la menzione del padre: *ducis Roberti filius*⁷⁰. Redattore di questi diplomi è il longobardo Grimoaldo, sicchè la menzione del padre può venir considerata un uso longobardo, non del tutto sconosciuto, peraltro, anche in Normandia⁷¹. Nella sottoscrizione del duca l'ampliamento del titolo non viene però espresso per intero, neppure quando, dopo nuove controversie con Boemondo, si giunse, nell'estate del 1088, ad un accordo definitivo⁷² che portò ad inserire nell'intitulatio anche il diritto ereditario; un elemento, questo, che sarebbe stato anche in seguito di grande importanza nella politica normanna: *Roberti magnifici ducis heres et filius* suonerà d'ora in avanti il titolo del sovrano normanno⁷³. La formula *heres et filius* verrà impiegata ulteriormente nella cancelleria reale ancora fino agli anni Trenta, fin quando cioè l'avvenuto consolidamento politico consentì di rinunciare a sottolineare il carattere ereditario della monarchia siciliana⁷⁴.

Arenga

Per la motivazione retorica dell'atto giuridico descritto nei diplomi il notaio (poi protonotario) Urso sviluppò, a partire dal 1079, una breve serie di *arengestandard* che vennero impiegate nella cancelleria fino alla fine del

⁶⁸ M.29; ed. MÉNAGER, *Recueil* pp. 99 s. Cfr. DÉER, op. cit. pp. 116 s.

⁶⁹ M.46-48.

⁷⁰ M.49 per Bari, M.51 per Cava. M.50 per Venosa, tradito soltanto in copia che risale al '200, non menziona sottoscrizioni. Cfr. MÉNAGER, *Recueil* cit. pp. 165 ss.

⁷¹ Cfr. ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. pp. 109, 112; DÉER, op. cit., 124 s., 145 GARMS-CORNIDES, op. cit. p. 404 s., 416; BRÜHL, *Diplomi e cancelleria* cit. pp. 67 s.

⁷² Così con MÉNAGER, *Recueil* cit. p. 168 contro l'opinione importante.

⁷³ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 44; DÉER, op. cit., pp. 124 s., 128, 167.

⁷⁴ Cfr. KEHR, op. cit. pp. 246 ss; ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit. pp. 32 s., 44, 78; BRÜHL, *T Diplomi e cancelleria* cit. pp. 66-69; DÉER, op. cit. pp. 203-257; H. ZIELINSKI, *Zum Königstitel Rogers II. von Sizilien (1130-1154)*, in «Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Giessener Festgabe für Graus zum 60. Geburtstag». Hg. v. H. Ludat und R.C. Schwinges, Köln-Wien 1982, pp. 165-182: 167 s. L'idea del regno ereditario troverà ancora impiego nei diplomi, non più però in una posizione di tale rilievo declamatorio; ad essa si aggiunge anche l'*ordinatio* da parte del re in

ducato indipendente di Puglia. I modelli provenienti dalla Normandia non rivestirono qui alcun ruolo, tanto più che in essi l'*arenga* è assai spesso assente⁷⁵. Il primo tipo, invece *Nos ab ominoum* è inconfondibilmente stilizzato su modelli longobardi, documentabili a Salerno⁷⁶. In essi trova espressione la convinzione dell'autore di ricevere equo compenso (*dignas mercedes*) per la sua sollecitudine nei confronti delle chiese (*sanctis ac venerabilibus locis*) e per il pieno esaudimento dei desideri dei suoi amministratori. Urso utilizza ancora, per esprimere in forma del tutto analoga tali riflessioni, una costruzione partecipale: *Credentes nos*, al fine di collegare sintatticamente l'*arenga* con l'inizio della *Dispositio*⁷⁷. La forma parallela subordinata non si è però imposta nell'uso cancelleresco e già il successore di Urso, Grimoaldo, ritorna ad *Nos ab omnium*, che resterà una delle *arenghe* standard nella cancelleria normanna dei duchi di Puglia⁷⁸. Ancora modelli longobardi vengono rielaborati da Urso nell'*Arenga Nostras ad Deum*, che egli utilizza una volta nel settembre 1079⁷⁹. In essa si espone la considerazione che il tener conto da parte del sovrano delle preghiere dei sudditi (*fideles*) torna a vantaggio del sovrano stesso, perchè ciò accresce nei sudditi la prontezza nel servizio e la disposizione all'ubbidienza. In questa redazione più ampia la formula è documentabile nel 1124/29 in diplomi del conte di Caiazzo⁸⁰ ed ancora nel 1143 in un diploma di Ruggero II⁸¹. Forme abbreviate e modificate della stessa *arenga* vengono impiegate sotto Ruggero Borsa per destinatari ecclesiastici⁸².

A partire dal 1080 Urso sviluppa di preferenza il concetto che quanto più il sovrano si impegni con ardore ad innalzare e proteggere la chiesa (o le chiese): *quanto ferventius suam ecclesiam... exaltare atque tueri satagimus*, tanto maggiore sarà per lui l'assistenza del cielo: *tanto nos superna pietas pro-*

relazione alla scelta dei successori; cfr. HOFFMANN, *Legitimitets problem*, cit. pp. 165 s.; DÉER, op. cit. pp. 250 s. Nelle titolature dei documenti privati in Puglia si trova la formula *heres et filius* anche nell'età dei due Guglielmi, cfr. H. ENZENSBERGER, *Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi*, in «Atti della Accademia di Scienze, lettere e arti di Palermo», serie quinta, vol. I, a accademico 1981-82, parte seconda: Lettere (1982) pp. 23-61: 35.

⁷⁵ Cfr. FAUROUX, op. cit. pp. 50 s.; ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. pp. 108 s., ID., *Beiträge* cit. pp. 93-95.

⁷⁶ M. + 16, M.27, 33; Cfr. VIGT, op. cit. pp. 35; ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. pp. 108 s.; ID., *Beiträge* cit. pp. 41 s., 43 s.

⁷⁷ M.31, 38.

⁷⁸ M.50, 51, 53, 60.

⁷⁹ M.28. Cfr. VOIGT, op. cit. pp. 34 s.; ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 42, 44; ID., *Bemerkungen* cit. p. 109.

⁸⁰ C. SALVATI, *Le pergamene dell'Archivio vescovile di Caiazzo (1007-1265)*, Caserta 1983 (*Società di Storia Patria di Terra di Lavoro. Documenti 1*), pp. 57-59, n. 13 (a. 1129), 465 s.n. II (1124).

⁸¹ E. CASPAR, *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck 1904, pp. 547 s.n. 151 = D Ro II 55. Cfr. BRÜHL, *Diplomi* cit. pp. 74 s. per le *arenghe* di Ruggero II, dove non indica esplicitamente il diploma in questione.

⁸² Cfr. ~~XXXXXXXXXX~~ Essai historique sur l'abbaye de Cava d'après des documents inédits, Cava dei Tirreni 1877, p. XV, e 1110 per Montecassino, ed. T. LECCISOTTI, *Le colonie cassinesi in Capitanata I: Gargano, Montecassino 1938* (Miscellanea Cassinese, 15) pp. 49 s.

Guillaume,

tegat... Quest'*arenga* «*Si divinum cultum*» viene regolarmente impiegata nell'età ducale in tutti i notai della cancelleria, una volta la incontriamo anche sotto Guglielmo I, derivata probabilmente da una *Vorurkunde*⁸³.

Non trova invece seguito, per quanto ne so, la riflessione del notaio Johannes in un diploma per l'arcivescovo di Salerno del 1080: la salvaguardia e la conferma dei diritti ecclesiastici sono un atto di giustizia e giovano al benessere dello stato: *Iustitiam facimus et rem publicam tunc augemus*⁸⁴. Il concetto di *res publica* non è tuttavia isolato, esso è documentabile anche altrove nei diplomi di Roberto il Guiscardo, come avremo modo di vedere in seguito⁸⁵. Due forme sono poi tradite soltanto in diplomi sospetti. Se *Quia iustum est* nel M.44 per Bari potrebbe ancora rientrare tra gli elementi autentici desunti dal modello, l'*arenga* «*Et antiqua traditio*», che compare soltanto nei falsi integrali per Bari⁸⁶ del 1082 e del febbraio 1085, non può in alcun modo esser rivendicata alla cancelleria del Guiscardo. Il diplomaticista ne prende atto purtroppo con rammarico, poichè qui viene addotta per l'introduzione di documenti (*munimenta cartarum*) una motivazione che chiama in causa contemporaneamente *antiqua traditio*, *ratio* e *publica utilitas*⁸⁷. Qualcosa di simile ricompare soltanto nel secolo XII, così la sentenza del Magister camerarius di Pugli, Johannes, a favore di Montecassino dell'anno 1167 (*Sententiis finita*)⁸⁸, o nelle arenghe con formulazine giuridica di Alessandro, il notaio principale di Guglielmo II⁸⁹.

Nell'ultimo periodo ducale il canone delle *arenghe* si accresce di un paio di modelli, ma su ciò, in questo contesto, non possiamo più soffermarci. Rimane da osservare soltanto che già nelle *arenghe* più antiche si incontrano le prime tracce del *Cursus* e della prosa ritmica che avrebbero condotto più tardi, nel diploma normanno d'età reale a formulazioni estremamente ricercate⁹⁰. Ciò nonostante un contributo decisivo per la storia dell'*ars dictaminis* non può venirci dal diploma ducale pugliese.

⁸³ Urso: M.34, 36, 37, 39; Petrus *medicus*: M.42, 47, 48; Grimoaldo: M.49, 61. Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit. pp. 41 s., 44, 58, 93 s. ID., *Bemerkungen* cit. p. 109. Il diploma di Guglielmo I per Troia del luglio 1156 è stato edito recentemente da J.M. MARTIN, *Les chartes de Troia I (1024-1266)*, Bari 1976 (Codice diplomatico Pugliese, 21) pp. 239-241 n. 75.

⁸⁴ M.35.

⁸⁵ Cfr. *infra* pp. 00 con nota 158. Cfr. pure MÉNAGER, *Recueil* cit. pp. 97, 98, 109, 111, 138, 190, 210, 217: *res publica*; ivi pp. 71, 190, 210: *par rei publice*; ivi pp. 132, 148, 149: *functiones publice*; ivi pp. 72, 120: *ministerialis rei publice*; ivi pp. 49, 54, 132, 149: *exactio publica*; ivi p. 54: *servitium publicum*.

⁸⁶ M.41, 45.

⁸⁷ Su *munimen* cfr. F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari*, Bari 1984 (Soc. di Storia Patria per la Puglia, Documenti e monografie, 48) *passim*, v. indice.

⁸⁸ E. GATTOLA, *Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones*, Venezia 1734, pp. 262-264.

⁸⁹ Cfr. ENZENSBERGER, *Utilitas* cit. p. 30 s., 36, 60.; ID., *Documento regio* cit. p. 117.

⁹⁰ Cfr. ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. p. 109; ID., *Beiträge* cit. 93-95, 181; ID., *Documento regio* cit. pp. 130 ss.; ID., *Utilitas* cit. pp. 35 s., 43-47; P. DELOGU, *Idee sulla regalità: l'eredità normanna*, in «Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva», Bari 1983 (Centro di Studi normanno-svevi. Atti 5) pp. 185-214; 209-213; KEHR, op. cit. pp. 271-275, per il *cursus* e la prosa ritmica ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 95 s.

Conclusio e formula comminatoria

Sempre a consuetudini longobarde risale la *Conclusio*, formula che esprime fundamentalmente la salvaguardia del diritto concesso da violazioni ad opera dell'autore, dei suoi successori (ciò, per altro, non sempre) e dei suoi funzionari, e sottolinea la durata nel tempo della concessione⁹¹. Ad essa si collega di regola una formula comminatoria che, nell'ambito della diplomatica pubblica in Europa è documentabile in primo luogo in diplomi longobardi, da dove ha esteso la sua influenza sul diploma francese e tedesco (soprattutto a partire da Ludovico II)⁹². Nel diploma francese dell'XI secolo essa è comunque normale, come pena spirituale è conosciuta anche in Normandia⁹³, sicchè qui non si deve necessariamente presupporre un influsso esclusivo dell'Italia meridionale, tanto più che il notaio Urso nei suoi primi documenti non ne fa alcun uso⁹⁴.

Nella lista dei funzionari contenuta nella *conclusio* del M.27 per Cava⁹⁵ si nominano *iudices, comites, gastaldi* ed altri *auctores nostre rei publice*. Anche nel M.28, danneggiato in questo punto, i gastaldi longobardi erano probabilmente ancora menzionati. Nel M.34 per Salerno, i *comites* sono diventati *vicecomites*, all'inizio Urso ha ancora aggiunto *neque a nobis*, includendo dunque l'autore stesso nel divieto di ingerenza. In tutti e tre casi gli oggetti della donazione si trovano nel Salernitano⁹⁶. Al posto dei gastaldi, in una redazione che compare in tre diplomi per Montecassino e uno per Troia, troviamo indicati *turmarchi*⁹⁷, nel diploma per Troia anche *stratigoti*⁹⁸. Il primo documento riguarda la donazione di S. Pietro Imperiale di Taranto, dove quindi titoli amministrativi bizantini sono del tutto giustificati, gli altri tre ci portano nel territorio di Troia, anch'esso in precedenza di amministrazione bizantina, passato però già da tempo in mano normanna⁹⁹. In tutti i casi il divieto di ingerenza e opposizione (*contrarietas*) viene esteso agli eredi (*heredes*), nel M.36 si aggiunge in apertura anche *neque*

⁹¹ Cfr. ERBEN, op. cit. pp. 356 s.; BRÜHL, *Chronologie* cit. pp. 33 s., 56, 62, 69, 75 s. Id., *Studien* cit. p. 21.

⁹² Cfr. ERBEN, op. cit. pp. 357-363; ZIELINSKI, *Studien* cit. *passim*; C. BRÜHL, *Studien zu den langobardischen Königsurkunden*, Tübingen 1970 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 33), pp. 78 s., 143 s., 154-156; in generale J. STUDEMANN, *Die Pönformel der mittelalterlichen Urkunden*, in «Archiv für Urkundenforschung» XII (1932) pp. 251-374; F. BOVE, *Über die Pönformeln in den Urkunden des früheren Mittelalters*, in «Archiv für Urkundenforschung» VI (1918) pp. 77-148.

⁹³ Cfr. ERBEN, op. cit. 358; MÉNAGER, *Recueil*, cit. pp. 40 s.

⁹⁴ M.27, 28.

⁹⁵ M.16, in quanto falso, non viene qui preso in considerazione.

⁹⁶ M.27: una chiesa a Roccapiemonte; M.28: una casa a Salerno; M.34: un castello nelle vicinanze di Salerno.

⁹⁷ M.31, 36, 37.

⁹⁸ M.38.

⁹⁹ Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale*, Bari 1978, pp. 194 s., 198 s.

a nobis. Assistiamo dunque al tentativo di rendere palese e vincolante la validità del documento anche per i successori dell'autore, così come, dall'altra parte, si includono i *successores* del destinatario¹⁰⁰.

La menzione degli eredi nella *conclusio* si incontra in realtà anche in documenti precedenti, tutti per altro di dubbia autenticità e come tali da non prendere in considerazione¹⁰¹.

In documenti autentici il vincolo per gli *heredes* compare per la prima volta contemporaneamente al rinnovo della promessa di pagamento delle tasse feudali a papa Gregorio VII da parte del duca Roberto¹⁰².

Se nel formulario dei diplomi l'assenza degli *heredes* nella *Conclusio* sia in qualche modo connessa a controversie di natura territoriale, è soltanto una supposizione; di fatto Salerno ed Amalfi non vennero riconosciute da Gregorio come legittimo dominio di Roberto il Guiscardo: nel M.34 relativo a Salerno, manca il termine *heredes* nel diploma per Cava del 1080 leggiamo nella *Conclusio* la singolare perifrasi *a Deo concessis nobis filiis nostris*, di *heredes*, si parla tuttavia in altri due passi del diploma; dei funzionari sono rimasti qui soltanto i *vicecomites* e gli *auctores rei publice*¹⁰³.

Nella donazione di S. Benedetto di Taranto a Cava del maggio 1081 il vincolo riguarda di nuovo l'autore e i suoi eredi, dei funzionari si nominano soltanto gli *auctores* seguiti da un generico *aliis hominibus*¹⁰⁴.

Nell'ottobre 1082 si confermano i possessi di Montecassino nell'Amalfitano¹⁰⁵; la *conclusio* è analoga alla precedente, menziona gli *heredes*, traslascia gli *homines* e nomina invece, prima degli *auctores* i *comites castri*. La tradizione nel *Registrum Petri Diaconi* non esclude la possibilità di interventi stilistici¹⁰⁶.

Il gran numero di pene spirituali costituisce certamente un tratto caratteristico della diplomazia dell'Italia meridionale, esse erano però note anche in Francia e nella Normandia dell'XI secolo¹⁰⁷. Proprio il primo esempio, il M.11 del 1062, con ridondante pena spirituale (*anathema maranata*) dovrebbe essere opera di un monaco francese¹⁰⁸. La regola diventa però in seguito quella di una pena pecuniaria, occasionalmente accompagnata da minacce di ordine spirituale. Una *sanctio* puramente spirituale si incontra soltanto nel M.23 per Melfi del 1076 e nel falso per Bari¹⁰⁹, nel

¹⁰⁰ Sul problema in genere cfr. K. FAUSSNER.

¹⁰¹ M.11, 12, 16, 23, 26.

¹⁰² Il 29 giugno 1080 a Ceprano: M.30, 31, 36, 37, 38.

¹⁰³ M.33.

¹⁰⁴ M.39.

¹⁰⁵ M.42.

¹⁰⁶ M.42 corrisponde nella parte finale della *conclusio* a M.34. L'oggetto della donazione è situato nel territorio Amalfitano. Il 40/III, 41 e 45 non vengono qui presi in considerazione in quanto falsi; essi utilizzano indubbiamente anche elementi autentici di cui è incerto, però, l'inquadramento cronologico.

¹⁰⁷ Cfr. ERBEN, op. cit. p. 361; ZIELINSKI, *Studien* cit. pp. 189-191.

¹⁰⁸ Cfr. *supra* p. 63 con note 15-16.

¹⁰⁹ M.45.

cui modello, ugualmente falso¹¹⁰, si stipulava una pena supplementare di 100 libbre d'oro. Mentre nel M.23 si parla semplicemente di anatema, nel M.41 e 45 viene dettagliatamente descritto il cerimoniale della scomunica (e ciò basterebbe da solo a suscitare dubbi non irrilevanti sulla loro conformità al canone cancelleresco)¹¹¹. Una pena puramente pecuniaria la incontriamo nei M.14, 16, 18, 34, 35 (40/II-III), 42 e 44, e sotto Ruggero Borsa essa diviene sempre più la regola¹¹².

Il notaio Urso rinuncia nei primi due diplomi ad una *Sanctio*, in tre documenti per Montecassino unisce *anathema maranata* a pene pecuniarie¹¹³, ed in modo analogo si comporta nel ML.38 per Troia e nel M.39 per Cava. Nel M.34 per Salerno, in cui egli si qualifica *notarius*, Urso utilizza solo una pena pecuniaria. Una *sanctio* spirituale unita alla pena pecuniaria compare dunque soltanto nei documenti scritti da Urso *protonotarius*: ragioni — ammesso che ce ne siano — per questa singolare coincidenza non sono in grado di addurne¹¹⁴. Col suo successore, Petrus, inizia la tendenza ad abbandonare del tutto la pena spirituale. In Grimoaldo essa ricorre soltanto in un caso particolare¹¹⁵ dove, rinunciando alla pena pecuniaria, si minacciano *adversatio* e *vindicta* la parte dell'autore — questo diploma, d'altra parte, richiese anche l'immediata conferma del conte Ruggero di Sicilia. Qui l'ostacolo ad una regolare sanzione pecuniaria sembra essere stata l'incompetenza politica sul territorio da parte del duca di Puglia. Lo stesso vale probabilmente anche per il ~~XX~~60 per S. Angelo di Mileto, che manca del tutto di una formula comminatoria, benchè non vi siano dubbi sulla sua autenticità. Anche in questo caso il notaio fu Grimoaldo. Nei diplomi più antichi incontriamo Caino¹¹⁶, Dathan e Abiron¹¹⁷, nè manca la minaccia di aver parte al destino di Giuda traditore¹¹⁸, mentre altri elementi cari all'Italia meridionale, come i 318 padri, non vengono scomodati per il diploma ducale pugliese¹¹⁹. L'importo della pena pecuniaria, a cui

¹¹⁰ M.41.

¹¹¹ «Rogo etiam cunctos ecclesiarum Dei ministros... quatenus sub interminatione excommunicationis et perpetui anathematis cunctos qui hec diabolico ausu temerare presumpserit multados statuantur et denuncient».

¹¹² M.47-50, 52 con 100 lb. d'oro, 53: 5016 e 10 lb. negli spui M.56, e 59, in M.61 per Bari addirittura 1000 lb. Per la pena pecuniaria cfr. anche ZIELINSKI, *Studien* cit. pp. 194-196.

¹¹³ M.31, 36, 37.

¹¹⁴ M.31, 36, 37, 38, 39. In M.33 per Cava la *Sanctio* inizia: «Quod si aliquis presumpserit detestando contra eos in malum nomen domini Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis et apostolorum Petri et Pauli, Sicut ipse contrarius huic nostre concessionis fuerit, sic sibi in hoc seculo et sue anime in futuro sint has beatorum personas quas prenotavimus...». In precedenza anche M.15 per Matina e M.26 per S. Sofia di Benevento minacciavano pene spirituali unite a pene pecuniarie, come pure più tardi M.41 per Bari.

¹¹⁵ M.54 per Palermo.

¹¹⁶ M.15.

¹¹⁷ M.1, 15, 26.

¹¹⁸ M.1: Dragone a 1053; M.26 ed ancora M.48 per Montecassino del 1086.

¹¹⁹ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. p. 97. Agli esempi ivi citati si possono aggiungere ZIELINSKI, *Studien* cit. pp. 189 s. e FALKENHAUSEN, *Dominazione*, cit. p. 44 nota.

per esempio Pietro Diacono dedicò particolare interesse nella sua continuazione della cronaca di Montecassino¹²⁰, non segue un tariffario omogeneo; io almeno non vedo un rapporto chiaro tra il contenuto giuridico del diploma o la posizione del destinatario e l'importo della pena¹²¹.

Di regola l'importo viene espresso in *libbre auri*. Se il sottolineare la qualità dell'oro (*auri purissimi*), fatto che compare per la prima volta nel M.34 per Salerno del 1080, abbia anche un significato storico-economico non si può stabilire soltanto sulla base dei diplomi del Guiscardo — un'analisi di altri documenti coevi non mi è stata finora possibile. Nei diplomi più antichi, d'altra parte, l'importo è indicato abbastanza spesso in moneta coniata (*schifati, solidi*¹²²).

Generalmente la somma viene divisa tra la *camera* del duca, nominata dal primo posto, e la parte lesa (chiesa o monasterio) e precisamente in ragione di metà per ciascuno, ciò che, a partire dall'ottobre 1080¹²³, si può considerare norma di cancelleria¹²⁴.

Per quanto riguarda l'entità dell'importo, sotto Roberto il Guiscardo esso sembra più vicino alle 50 che alle 100 libbre, nei primi anni di Ruggero Borsa l'uso si stabilizza, sulle 100 libbre. Differenze in eccesso sono le 500 libbre in diplomi per Montecassino¹²⁵, Troia¹²⁶ e Cava¹²⁷, che solo a Troia

¹²⁰ Per esempio Lib. III, cap. 44, ed. H. HOFFMANN, *Die Chronik von Montecassino*, Hannover 1980 (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 34), p. 421, in cui egli tratta la donazione di S. Pietro Imperiale a Taranto (M.31), cita alla lettura dalla *dispositio* ed indica anche la somma della pena pecuniaria in 500 libbre; oltre al testo del diploma Pietro conosce anche il numero esatto delle famiglie di villani — 104 — che non è contenuto nel testo tradito dal *Registrum Petri Diaconi*.

¹²¹ M.14 per S. Sofia di Benevento del 1065: 90 *shifati*; M.15 e 16 per Matina del 1065: 100 lb; M.18 per Torremaggiore del 1067: 1050 *solidi*; M.26 per S. Sofia di Benevento del 1077: 80 *solidi constantinati*; M.31 per Montecassino del 1080: 500 lb.; M.33 per Cava del 1080: 10 lb; M.34 e 35 per Salerno del 1080: 50 lb.; M.36 per Montecassino del 1080: 100 lb.; M.37 per Montecassino del 1080: 50 lb.; M.38 per Troia del 1081: 500 lb.; M.40/II per S. Lorenzo di Aversa: 100 *solidi*; M.40/III per lo stesso: 50 lb; M.41 per Bari del 1084: 1000 lb. Nel seguente elenco secondo l'importo della pena includiamo anche i diplomi di Ruggero Borsa, pubblicati dal MÉNAGER: 10 lb.: M.33 - M + 56, + 59; 50 lb.: M.34, 35, 37, 40/III, 42 - 53; 100 lb.: M.15, 16, 36, 41 - 47, 48, 50, 52; 500 lb.: M.31, 38, 39; 1000 lb.: M. + 44 - + 61.

¹²² M.14, 18, 26 + 40/II. Per la monetazione suditaliana cfr. G. MAGLI, *Zecche e monete durante la dominazione normanna nel ducato di Puglia e nel regno di Sicilia*, in «Archivio Storico Pugliese» XII (1959), pp. 138-158; Ph. GRIERSON, *Nummi scyphati: The Story of a Misunderstanding*, in «The Numismatic Chronicle» ser. 7, vol. XI (1971), pp. 253-260.

¹²³ M.34.

¹²⁴ Nei diplomi più antichi si parla della *curia ducis*: M.14, 15, che è nota anche alla cronaca di Montecassino, ed. HOFFMANN, *Die Chronik* cit. p. 414; così pure nei falsi M.40/II e M.44. Nella sentenza di tribunale M.58 leggiamo *curtis Camera* in M.16, 33, 34, 35, 36, 37, 38L 40/III, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 61.

¹²⁵ M.31, la donazione di S. Pietro Imperiale.

¹²⁶ M.38, una donazione di decime. Il fatto che in CASPAR, op. cit., p. 5059 n. 62 = D Ro II. 12, che nella *dispositio* corrisponde alla lettera contrariamente all'opinione del MÉNAGER - esser motivo di riflessione critica in relazione all'autenticità di questo diploma. Anche l'importo della pena corrisponde nei due diplomi, cfr. BRÜHL, *Diplomi*, cit. p. 77 nota 163.

¹²⁷ M.39, la donazione di S. Benedetto di Taranto: qui ci sono dubbi di natura paleografica sull'autenticità G. VITOLO, *Insedimenti Cavensi in Puglia*, Galatina 1984 (Università degli Studi di Lecce. Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali. Saggi e ricerche, 11), pp. 150-162 non si esprime in proposito.

vengono divise tra camera e destinatario del diploma; alla tendenza dei falsari all'esagerazione saranno da ricondurre le 1000 libbre che incontriamo nei falsi per l'arcivescovo di Bari del marzo 1084¹²⁸ e del giugno 1087¹²⁹; modestissimi, al confronto, i Cavensi negli spuri M.56 e 59 con sole 10 libbre, derivate dal M.33 dell'agosto 1080. Qui le 10 libbre sono la pena stipulata per il duca e i suoi successori, altri trasgressori vengono penalizzati con una non meglio specificata *pena auri* da dividersi in proporzione di 2:1 tra monastero e camera. Ed anche questa stranezza non depone decisamente a favore del M.33¹³⁰.

Formula dello scrittore e notifica del sigillo

La menzione dello scrittore nei diplomi dei duchi normanni di Puglia proviene anch'essa dalle cancellerie longobarde, dal momento che non se ne conosce l'uso nella Normandia¹³¹. La incontriamo per la prima volta con Urso nel luglio 1079: la formulazione suona *Textum vero huius nostre concessionis scribere precepimus tibi Ursoni nostro notario*¹³². Lo stesso schema seguono poi anche Pietro e Grimoaldo, coi quali però la definizione dell'atto giuridico consta spesso di più elementi¹³³. Come pronotaro, a partire dal giugno 1080, Urso utilizza la forma *Testamentum itaque huius donacionis*, cui collega una notifica del sigillo il più delle volte non meglio specificato¹³⁴ e la cui formulazione piuttosto inelegante non sarebbe stata di durata. Soltanto nel M.31 per Montecassino — la già ripetutamente citata donazione di S. Pietro Imperiale — si notifica una bolla d'oro, che Pietro Diacono non menziona però nella cronaca¹³⁵.

La notifica del sigillo diventa di uso regolare soltanto sotto Ruggero Borsa negli anni Novanta, all'incirca nella forma *et nostro cum tipario plumbea bulla insigniri iussimus*¹³⁶. Tradite sono alcune bolle di piombo, in par-

¹²⁸ M.44.

¹²⁹ M.61.

¹³⁰ M.33:... obligamus nos et nostros heredes decem libras auri pro tanta presumptione in re-compensatione peccati predicto monasterio volumus pro anima nostra persolvere. Qui vero infestator... aut diminutor huius nostre concessionis fuerit et auri pena subiacent..., de presumptoris danduo due partes sunt monasterio predicto, tertia kamere nostre». Questo sistema era conosciuto nella *charta spoletina*, cfr. ZIELINSKI, *Studien*, cit. p. 194.

¹³¹ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, cit. pp. 39, 41, 45, 48; Id., *Berkenkungen* cit. p. 108.

¹³² M.27; così anche nei M.28 e 34. Compare per la prima volta in M. + 16.

¹³³ Pietro in M.42: *offerionis et confirmationis*; M.47: *concessionis et donationis*; M.48: *oblacionis*. Giovanni in M.35: *concessionis et confirmationis*. Inizialmente Grimoaldo preferisce la definizione dell'atto giuridico in un unico termine, *concessionis*: M.46, 50, 51, 52, 53, 60; *oblacionis*: M.58; *concessionis et donationis*: M.49, 61; *concessionis et collaudationis*: M.54; *concessionis et confirmationis*: M. + 59.

¹³⁴ M.31; M.33, 36, 37, 38, 39 con modifica con specifica.

¹³⁵ Lib. III, cap. 58, ed. HOFFMANN, *Die Chronik* cit. p. 439, egli, probabilmente per errore, ascrive la bolla d'oro alla donazione di Cetrano: M.48, dove invece non si parla di sigillazione. Per la bolla d'oro cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 89 ss.

¹³⁶ Cfr. ENZENSBERGER, *Bemerkungen* cit. p. 108; Id., *Beiträge* cit. p. 41. Senza notifica del sigillo M.11, 14, + 15, 17, 18, 26, 27, 28, 32, 34, 40/I, 42 - 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61; con notifica M. + 16, 21, 23, 31, 33, 35, 36, 37, 39, + 40/II, + 40/III, 41, 44, 45 - 46, 47, 49, + 61.

te su documenti che non recano traccia di notifica; l'impiego del sigillo di cera non è documentabile¹³⁷.

Datazione

Mentre nei primi anni sembra essere stata in uso una datazione iniziale, almeno per quanto possiamo ricostruire da una tradizione alquanto frammentaria, nel luglio del '79 Urso, seguendo ancora una volta il modello longobardo, pose la datazione alla fine del documento, immediatamente dopo la formula dello scrittore, dove essa sarebbe poi rimasta nella tradizione dell'uso cancelleresco normanno¹³⁸. Anche quando, più tardi, venne introdotta nel diploma reale la grande datazione con riga propria in connessione alla formula *data per manus*, rimase alla fine della *Corroboratio* l'indicazione «*anno, mense et indictione subscriptis*»¹³⁹. In deroga al modello, tuttavia, non compaiono ancora regolarmente gli anni di regno (*anni ducatus...*), bensì gli anni dell'incarnazione con mese ed indizione, quest'ultima introdotta nei M.27 e 28 dall'espressione longobarda «*concurrente*». Soltanto nel suo primo diploma Urso indica gli anni di regno: *Hoc autem factum est tertio anno regni principatus Salerni R. ducis*¹⁴⁰. Che la successiva rinuncia a questo «provvisorio» sia in qualche modo connessa al barometro politico, vale a dire alle controversie territoriali con papa Gregorio VII? L'introduzione degli anni di regno sotto Ruggero Borsa sarebbe allora avvenuta proprio nel momento in cui, su mediazione di Ruggero di Sicilia, si realizzava il primo accordo con Boemondo a proposito delle rivendicazioni di quest'ultimo alla successione paterna.

Testimoni

In fondo al documento, se pure non sempre, possono comparire testimoni: in tal caso sottoscrivono prima gli ecclesiastici, poi i laici.

Roberto il Guiscardo ha sottoscritto anch'egli, nei diplomi più antichi quasi regolarmente¹⁴¹. Il notaio Urso rinuncia da principio a far sottoscri-

¹³⁷ Bolle di piombo ancora conservate: M.27, 33, 39, + 41, + 45, - 51, 52, 53, 58, che non è un diploma ducale ma sigillato con la bolla del duca Ruggero Borsa; senza notifica M.27, 51, 52, 53, 58. Tracce di cera su M.47, mentre M. + 46 con la notifica di un sigillo cereo è un falso. Cfr. in genere A. ENGEL, *Rechercher sur la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d'Italie*, Paris 1882, pp. 79-112.

¹³⁸ M.27. Cfr. CHALANDON, *Diplomatique* cit. pp. 173 ss. In Sicilia troviamo datazione iniziale fino al 1140, cfr. BRÜHL, *Diplomi* cit. p. 66.

¹³⁹ Cfr. KEHR, op. cit., pp. 172-175, 288 s., 296; ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 56, 96; BRÜHL, *Diplomi* cit. pp. 69-71. Non a caso sarà il notaio Matteo a introdurre il rinvio alla *Datatio* alla fine della *Corroboratio*.

¹⁴⁰ M.27. Cfr. DÉER, op. cit. pp. 188 s. L'indicazione degli anni di regno è comunque un'usanza longobarda, cfr. GARMS-CORNIDES, op. cit. pp. 350, 390 s., 415, 418; nel diploma ducale pugliese è consueta a partire da M.50 (1086 maggio) ad opera del notaio Grimoaldo. Fa ancora eccezione M. + 61.

¹⁴¹ M.11, 14, + 16, 18, 23, 31, + 40/III, 42, + 44, + 45. Nessuno di questi diplomi ci è pervenuto in forma originale. Cfr. pure ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 86 s.

vere il diploma da testimoni, soltanto nella donazione di S. Pietro Imperiale a Montecassino del giugno 1080 incontriamo cinque testimoni, al secondo posto, dopo l'arcivescovo Ursone di Bari, la sottoscrizione del duca; Ruggero Borsa e Boemondo dichiarano anch'essi il loro consenso¹⁴². In tutti i diplomi, con eccezione del M.31 appena citato, Urso menziona l'intervenzione (*per interventum*) della duchessa Sikelgaita¹⁴³.

Nei due documenti per Montecassino dell'ottobre 1080 e in quello dell'aprile 1081 per il vescovo di Troia, tutti emessi a Troia, che riguardano possessi nel suo territorio, a sottoscrivere sono laici della città, al primo posto il *ducalis iudex* Johannes¹⁴⁴. Qui è possibile che abbiano giocato un certo ruolo peculiarità locali. La sottoscrizione del duca nel diploma ducale pugliese diviene regola soltanto col figlio e successore di Roberto, Ruggero Borsa, a partire dal maggio dell'86¹⁴⁵; anche testimoni, in numero variabile, possono apporre la sottoscrizione. Una notifica di essa, tuttavia, non ha trovato posto nei formulari della cancelleria¹⁴⁶.

Scrittura e caratteri estrinseci

Il formato del diploma è quello, generalmente diffuso nell'Italia meridionale, della *charta transversa*; le eccezioni — M.40/I-III — si sono rivelate, anche per numerose altre ragioni, dei falsi¹⁴⁷.

Per quanto riguarda la scrittura i sovrani normanni mantennero in tal campo la loro minuscola documentaria con accentuazione del tratto superiore abbellito da cappi. Con Pietro e Grimoaldo si riprende anche l'uso Salernitano di scrivere l'Invocatio — e talvolta anche il nome dell'autore — in scrittura ornamentale¹⁴⁸. Grimoaldo non impiega tuttavia una vera e propria maiuscola, ma utilizza una mescolanza di maiuscole e minuscole¹⁴⁹ (*d* ed *a*). Che Urso non segua qui il modello statuito penso che possa spiegarsi con le difficoltà che egli ebbe nell'adattarsi alla scrittura normanna. Nel M.27, il primo dei suoi diplomi, si riconoscono una serie di elementi beneventani che mostrano, a mio parere, come Urso, in origine, fosse pratico di una scrittura d'impronta beneventana. Si tratta, ad esempio, di

¹⁴² M.31 che presenta diverse anomalie.

¹⁴³ M.27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, gli ultimi tre hanno anche testimoni, tra cui il giudice ducale Giovanni di Troia. Fa eccezione M.39, di dubbia autenticità, che non presenta né l'intervenzione né testimoni.

¹⁴⁴ M.36, 37: Montecassino; M.38: Troia.

¹⁴⁵ M.49. Fa eccezione M.50 per Venosa. La sottoscrizione di Ruggero si trova effettivamente già in M.47 e 48, emessi in nome della madre Sikelgaita *dux*.

¹⁴⁶ Cfr. KEHR, op. cit. pp. 178 s.; ERBEN, op. cit. pp. 349-352; CHALANDON, op. cit., p. 179; BRÜHL, *Diplomi*, cit. pp. 50 s., 58.

¹⁴⁷ Cfr. *supra* pp. 00.00 con note 26-32.

¹⁴⁸ M.47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, + 56, 59, 60, + 61; Cfr. CHALANDON, op. cit., pp. 160, 163 s.

¹⁴⁹ M.51, 53, 60, + 61 sono riprodotti in facsimile da MÉNAGER, *Recueil cit. M. + 61 tradisce, anche paleograficamente, un modello autentico scritto dalla mano di Grimoaldo*.

una ricorrente legatura *ec*, la *c* spesso leggermente allungata nel tratto superiore, legature di *e* con altre lettere successive (ad es. *eo* a riga 10), la *r* con accentuazione del tratto inferiore e l'allineamento di serie di lettere lungo la linea mediana. L'impressione generale tradisce nel complesso lo sforzo in una scrittura ancora insolita¹⁵⁰.

Sui diplomi greci si può dire ben poco, dal momento che ce ne sono pervenuti soltanto due in traduzione latina, a cui vanno aggiunti sei Deperdita (per quattro il greco è espressamente attestato, negli altri due probabile, in virtù del destinatario).

In ogni caso, su un totale di 54 diplomi, non è poi così poco come vorrebbe la cosiddetta «misellenia» del Guiscardo¹⁵¹.

Sulla statistica dei destinatari non intendo dilungarmi, una tabella sarà in grado di illustrarla meglio. Qui accenno soltanto alle punte di Venosa (9x) e Montecassino (6x), seguiti a distanza a Bari (4x), Troia (3x), e Cava (3x)¹⁵². Storicamente l'incremento di Venosa, il monastero destinato a servire da sepoltura, è facilmente spiegabile; e nel caso di Montecassino anche il cronista locale si vanta dell'incremento dovuto alla predilezione del duca e dei suoi successori¹⁵³. Su un totale di 54 diplomi abbiamo 25 testi¹⁵⁴ e 29 deperdita¹⁵⁵.

Osservazioni su terminologia e contenuto

Questa parte non sarà purtroppo trattata così ampiamente come sarebbe stato auspicabile, per ragioni di spazio devo limitarmi solo a qualche cenno; d'altra parte era necessario prima fornire gli indispensabili strumenti d'analisi (critica)!

Nella formula di pertinenza delle donazioni di chiese compaiono talvolta anche libri liturgici: così negli spuri M.41 e 45 per Bari leggiamo *libri et paramenta*, ne, M.42 per Montecassino: *cum codicibus et paramentis*.

Nella cessione di S. Benedetto di Taranto a Cava la formula di pertinenza menzionata anche i diplomi: *cum omnibusque cartis bullatis, quas sic*

¹⁵⁰ Riproduzione di M.27 in MÉNAGER, *Recueil* cit. L'allineamento p. es. a riga 15: *largiri*, riga 23: *notario*, riga 9: *Integram*.

¹⁵¹ Cfr. *supra* p. 00 con nota 1. Cfr. W. HOLTZMANN, il papato i Normanni e la Chiesa greca, in «Almanacco Calabrese», XIII (1963) pp. 53-66.

¹⁵² Venosa: M.4, 5, 8, 9, 20, 22, 24, 25; Montecassino: M.31, 36, 37, 42, Depp. XII, XIII; Bari M. + 41, + 44, + 45, Dep. II; Troia: M. 32, 38, Dep. XVII; Cava: M. 27, 33, 39.

¹⁵³ Lib. III, cap. 58, ed. HOFFMANN, *Die Chronik* cit. p. 439. Sul ruolo di Venosa cfr. HOUBEN, op. cit. pp. 21-52. Il primo documento conservato in testo completo per Venosa è M.50 del maggio 1086, la concessione del monastero di Sant'Elia *Brabolle* da parte di Ruggero Borsa.

¹⁵⁴ M.11, 14, + 15, + 16, 18, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, + 40/I-III, 41, 42, + 44, + 45. M.17 e 21 sono versioni latine da diplomi originariamente greci. MÉNAGER, *Recueil* cit. ha inoltre pubblicato i testi degli atti delle investiture: M.6, 7, 29, 30; in M. + 12 il duca figura da testimone e M.43 è una sentenza di tribunale emessa in presenza della duchessa Sikelgaita.

¹⁵⁵ M.4, 5, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 22, 24, 25; Deperdita I-XVIII.

*ab imperatoribus et ab apostolicis romane ecclesie in prefato monasterio sancti Benedicti tradite fuerunt atque cum aliis omnibus muniminibus suis*¹⁵⁶. E in realtà l'archivio di Cava contiene effettivamente diplomi provenienti da S. Benedetto di Taranto, tra cui un privilegio di Papa Alessandro II del 1071¹⁵⁷. Anche con S. Pietro Imperiale passarono a Montecassino beni d'archivio, nel diploma relativo manca però una formulazione analoga al precedente¹⁵⁸.

Nel M.26 per S. Sofia di Benevento si dichiara che il duca e i suoi eredi sono obbligati alla difesa delle disposizioni contenute nel diploma *iuxta Langobardorum legem*, ciò che si può spiegare soltanto con l'impiego di un notaio pubblico, Johannes clericus, che opera in ambiente longobardo¹⁵⁹.

Dal diritto romano deriva la figura dell'*actor* (*publicus*), che compare però anche nella *leges Langobardorum* in unione al *iudex* o al *gastaldius*¹⁶⁰. Nei diplomi ducali incontriamo l'*actor* nell'elenco dei funzionari contenuto nella Conclusio, dove egli compare in fondo alla lista come termine generico, per indicare tutti i funzionari non nominati singolarmente. Documentabile per la prima volta nel giugno del 1079, nel M.27 per Cava, il primo dei diplomi di Urso, l'*actor* costituisce da questo momento uno degli elementi correnti dei diplomi¹⁶¹.

In senso tecnico giuridico se ne serve anche Pietro Diacono nella descrizione di un processo tra Torremaggiore e Montecassino nell'anno 1112: *Data est igitur per biduum iurisperitis licentia disputandi. Novissime actores monasterii Terre maioris probationem possessionis cuadragenarie intendunt*¹⁶². Nei loro propositi essi poi fallirono.

¹⁵⁶ M.39.

¹⁵⁷ W. HOLTSMANN, *Italia pontificia*, vol. IX, Berlino 1962, p. 440 n. 1; cfr. VITOLO, *Insedimentum* cit. p. 130. Non ci sono comunque noti documenti di imperatori.

¹⁵⁸ M.31. Per il materiale archivistico cfr. LECCISOTTI, *Regesti* cit. pp. 5-23, in particolare i M.1-4, 7, 12, 13, 22, 35; gli altri documenti sono di data posteriore al passaggio di S. Pietro all'abbazia di Montecassino.

¹⁵⁹ Un chierico Giovanni è attestato come notaio a Benevento nel 1097; cfr. T. LECCISOTTI, *I Regesti dell'archivio*, vol. VIII, Roma 1973 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 79), p. 118: 2033.

¹⁶⁰ MÉNAGER, *Recueil* cit. pp. 72, 96, 98, 102, 107, 110, 114, 117, 121, 124, 135, 172, 174, 176, 178, 180, 184, 213, 217. La voce manca nell'indice del Ménager! Cfr. *Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert*, vol. I, München 1967, pp. 135 s.

¹⁶¹ Anche qui Urso segue l'uso longobardo; cfr. BRÜHL, *Chronologie* cit. pp. 42, 56, 75; ID., *Studien* cit. pp. 38 s., 52, 71, 99, 142, 182, 199; ZIELINSKI, *Studien* cit. pp. 123, 181, s. *Actores nostrae rei publicae* ancora in CASPAR, op. cit. pp. 505 s. M.62 = D Ro. II, 12, una concessione di Ruggero II a favore del vescovo di Troia.

¹⁶² HOFFMANN, *Die Chronik* cit. p. 515. I testimoni prodotti conoscevano il caso soltanto *ex fama*, non per conoscenza personale diretta; quindi la prova non era valida nè secondo il diritto civile (*legibus*) nè secondo quello canonico (*canonibus*). Papa Paschalis II decise a favore di Montecassino.